



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA
N.50 del 19-05-2020

OGGETTO: Ordinanze sindacali emanate per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per la fruibilità di parchi e giardini, orti per anziani, cimiteri. Revoca. Chiusura al pubblico di aree gioco all'interno di parchi, parchi gioco e giardini comunali.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1^ marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 5, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante nuove misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, con il quale sono stati previsti divieti e limitazioni per eventi e attività, nonché stringenti limitazioni alla mobilità delle persone specialmente in specifiche aree “a contenimento rafforzato”, tra le quali la provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con il quale sono stati estesi i divieti e le limitazioni alla mobilità di cui al decreto citato al periodo precedente, all'intero territorio nazionale;

Dato atto che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità' ha dichiarato l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), una pandemia;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure per contenere il diffondersi del virus, estese all'intero territorio nazionale;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n.18, "Cura Italia", recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n.33

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020;

Rilevato che con varie ordinanze sindacali, emanate nel periodo maggiormente diffusivo del virus, è stato interdetto l'accesso e/o disciplinato l'accesso medesimo e l'utilizzo di parchi, parchi gioco e giardini comunali, oltre agli orti per anziani di Via Campoquadro, e ai cimiteri comunali;

Considerato che il contenuto di tali ordinanze sindacali va rivalutato sia considerando il miglioramento della curva di contagio e diffusività del virus, sia per la necessità di conformare la regolamentazione comunale alle disposizioni della normativa nazionale oggi vigente, per evidenti ragioni di omogeneità del sistema;

Ritenuto, nel prevedere la generale riapertura e fruibilità di cimiteri, orti degli anziani di Via Campoquadro, parchi, parchi gioco, giardini comunali, di prevedere in questi ultimi la chiusura delle aree gioco e il divieto di utilizzo delle attrezzature e dei giochi, considerando l'attuale impossibilità di rispettare le linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. medesimo;

Visto il Tuel, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

Visto, in particolare, l'art.50, comma 5, del Tuel;

Visto lo Statuto comunale

ORDINA

1) L'ordinanza sindacale n.34 del 27.03.2020, ad oggetto "Proroga chiusura al pubblico di

- spiagge, cimiteri, parchi, parchi gioco, giardini comunali, orti degli anziani di Via Campoquadro”, già oggetto di parziale revoca con l’ordinanza sindacale n.43 del 04.05.2020, ad oggetto “Accesso alle spiagge e modalità di fruizione”, è revocata nelle parti ancora in vigore;
- 2) L’ordinanza sindacale n.35 del 16.04.2020, ad oggetto “Modifica ordinanza n.34 del 27 marzo 2020 ad oggetto -Proroga chiusura al pubblico di spiagge, cimiteri, parchi, parchi gioco, giardini comunali, orti degli anziani di Via Campoquadro-. Utilizzo parziale orti degli anziani e indicazioni su servizi cimiteriali”, è revocata;
 - 3) L’ordinanza sindacale n.41 del 30.04.2020, ad oggetto “Modifica ordinanze n.34 del 27 marzo 2020 e n.35 del 16 aprile 2020, relativamente alle norme relative all’utilizzo parziale orti degli anziani di Via Campoquadro, nonché all’accesso ai cimiteri comunali”, è revocata;
 - 4) L’ordinanza sindacale n.48 del 13.05.2020, ad oggetto “Accesso ai cimiteri comunali da parte dei cittadini con disabilità”, è revocata;
 - 5) Le aree gioco all’interno di parchi, parchi gioco e giardini comunali, sono chiuse al pubblico. con divieto di utilizzo delle relative attrezzature e giochi;
 - 6) L’accesso e l’utilizzo degli spazi di parchi, parchi gioco e giardini comunali, cimiteri comunali, orti degli anziani di Via Campoquadro, sono consentiti nel rispetto delle misure di prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19, emanate dalle competenti autorità.

L’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art,7 bis del D. Lg.vo n.267/2000.

Si applica il comma 1 dell’art.16 della legge n.689/1981.

Per le violazioni consistenti nell’omessa vigilanza di minori di età inferiore ad anni 14, viene determinato in € 25,00 l’importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.16 della legge n.689/1981.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima data.

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune, resa disponibile sul sito web istituzionale, e inviata a :

- Prefettura di Pesaro e Urbino;
- C.do Stazione C.C.
- C.do Polizia Locale;

Il Sindaco
Domenico Pascuzzi